



18550/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

*FALLIMENTO E
ISTITUTI AFFINI

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Ud. 11/07/2014 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Ca. 18550

R.G.N. 18827/2012

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Rep. CU+C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18827-2012 proposto da:

ITALFONDIARIO SPA incorporante CASTELLO GESTIONE CREDITI SR, nella sua qualità di procuratore di INTESA SANPAOLO SPA (già Banca Intesa SpA - denominazione assunti a seguito della fusione per incorporazione del San Paolo Imi SpA in Banca Intesa SpA) in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIANA 2, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO U. PETRAGLIA, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

CURATORE DEL FALLIMENTO n. 508/05 di LUCIANI CLAUDIO,

2019
K

CURATORE DEL FALLIMENTO n. 508/05 della BENELUX di
Marco Neandri e C. Snc;

- intimati -

avverso l'ordinanza R.G. 16073/2012 del TRIBUNALE di ROMA del
23.5.2011, depositata il 24/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell'11/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l'Avvocato Antonio U. Petraglia che si riporta
alla memoria.

PREMESSO

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto
segue:

<<1. – Il 25 novembre 2009 la Italfondiaro S.p.a., procuratrice di
Intesa Sanpaolo S.p.a., presentò domanda di insinuazione tardiva del
proprio credito ipotecario al passivo del fallimento del sig. Claudio
Luciani, dichiarato in estensione del fallimento della Benelux di Marco
Neandri e c. s.n.c. il 4 maggio 2005 dal Tribunale di Roma.

Nelle more del relativo procedimento, il 26 novembre 2009, venne
approvato un primo piano di riparto, in base al quale le somme
disponibili, pari ad € 145.966,25, furono ripartite tra i creditori
privilegiati e chirografari ammessi, con un residuo di € 40.308,64.

Con sentenza 24 novembre 2010 il Tribunale ammise al passivo il
credito della Italfondiaro, pari ad € 108.744,65. Successivamente il
Giudice delegato approvò un secondo piano di riparto, prevedendo che
tutto il residuo disponibile (euro 40.308,64) fosse devoluto alla stessa.

Avverso tale provvedimento la Italfondiaro propose reclamo ai
sensi dell'art. 26 legge fallim., sostenendo che il Giudice delegato
avrebbe dovuto, già in sede di primo riparto, prevedere un



accantonamento adeguato in vista di una possibile ammissione del suo credito, posto che il curatore era a conoscenza della pendenza del giudizio di insinuazione tardiva.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo, osservando che Italfondionario s.p.a. non avrebbe avuto alcun diritto ad un accantonamento specifico ai sensi dell'art. 113 legge fallim., poiché i creditori non ammessi al passivo e *sub iudice* non sono contemplati dalla predetta norma, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica.

Avverso tale pronuncia Italfondionario s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura.

Il fallimento non ha svolto difese.

3. – Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'art. 113 legge fallim, possa essere interpretato in senso estensivo, sì da consentire accantonamenti specifici anche a favore dei creditori non espressamente contemplati, il cui credito, al pari delle categorie di creditori tassativamente previste, non è ancora stato definitivamente accertato.

3.1 – Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel senso che l'art. 101 legge fallim., nel prevedere che i creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; con la conseguenza che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento



di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l.fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica (Cass. 5304/2009, 9901/2004, 1391/1999, 8575/1998, 2186/1991).

Né tale interpretazione contrasta – e con ciò si risponde a uno specifico rilievo della ricorrente – con gli artt. 3 e 24 Cost., come questa Corte la ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 9901/2004, cit., data la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni dell'art. 113 legge fallim.

Né, infine, depongono in senso contrario a detta interpretazione gli ulteriori precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente, in cui si afferma semplicemente che rientra nella discrezionalità – e non costituisce certo obbligo – del giudice delegato disporre accantonamenti superiori al minimo di legge anche in considerazione della pendenza di istanze di insinuazione tardive.>>;

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l'avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria;

CONSIDERATO

Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di

parte ricorrente, sostanzialmente ripetitive di quelle contenute nel ricorso;

che pertanto il ricorso va respinto;

che data la mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile dell'11 luglio 2014.

Il Presidente

Salvatore Di Palma



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Palso

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 2 SET. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO
Palso